

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 591

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOTI, DE CORATO, KELANY, MICHELOTTI, URZÌ, SBARDELLA, PELLICINI, MORGANTE, CIABURRO, GARDINI, MAIORANO

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di estensione alle vittime del dovere dei benefici concessi alle vittime del terrorismo

Presentata il 16 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende eliminare l'ingiusta sperequazione ancora esistente, in termini di tutela assistenziale e previdenziale, tra coloro che hanno sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica come servitori dello Stato e le vittime del terrorismo.

Nell'evoluzione normativa, infatti, la categoria originaria delle «vittime del dovere», di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 985, è stata dapprima affiancata, con la legge 13 agosto 1980, n. 466, dalle categorie di «vittime del terrorismo» e di «vittime della criminalità organizzata» per poi essere addirittura sorpassata in termini di tutela dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore

delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice».

Seppure la legislazione primaria di settore abbia cercato di dare risposte alle tante istanze delle vittime, il risultato ottenuto è quello di una vera e propria stratificazione normativa, che ha diversamente classificato e distinto le vittime a seconda della peculiarità dei fenomeni criminosi posti all'origine dell'evento luttuoso o lesivo: la distinzione avviene infatti secondo categorie di criminali cosicché i rappresentanti dello Stato, coloro che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, sono attualmente tutelati più o meno intensamente in ragione della nomea o tipologia del criminale che hanno combattuto.

Le istanze avanzate da vedove, orfani, invalidi e genitori di coloro i quali hanno sacrificato la loro vita per garantire le libertà dello Stato democratico sono state raccolte dall'Associazione vittime del dovere che, attraverso un lavoro costante di sensibilizzazione, è riuscita a sollecitare iniziative di carattere normativo, approvate nel corso del tempo e spesso contemplanti provvidenze e forme di sostegno, dando avvio ad un processo inverso di progressiva estensione alle vittime del dovere dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.

Infatti, a seguito dei provvedimenti di natura risarcitoria approvati nel 2007 su istanza dell'Associazione vittime del dovere, nel dicembre 2008 è stato anche istituito un Tavolo tecnico con lo scopo di raccordare le amministrazioni coinvolte e portare a compimento il processo di equiparazione delle vittime, sancito nel 2005.

Questo Tavolo tecnico, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e poi coordinato dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, ha predisposto una relazione licenziata il 27 settembre 2012, nella quale si evidenziavano gli enormi passi che restavano ancora da compiere, soprattutto in tema di tutela previdenziale.

L'estensione dei benefici previsti dalla presente proposta di legge riguardano specifiche figure istituzionali: magistrati, esponenti delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco o delle Forze armate che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel corso di attività di pubblico soccorso o di attività di tutela della pubblica incolumità o di contrasto alla criminalità, di qualunque tipologia essa sia, comune, di stampo mafioso o con finalità eversive.

L'effetto immediato della proposta di legge è quello di garantire ai rappresentanti delle istituzioni, resi gravemente invalidi, o ai congiunti dei caduti, colpiti da un atto delittuoso posto in essere da un soggetto legato alla criminalità organizzata o da un criminale comune, di poter avere il medesimo diritto riconosciuto al collega, che nelle medesime condizioni operative venga colpito da atto terroristico.

Un'ulteriore conseguenza sarà quella di assicurare alle vittime una disciplina unitaria, atta a risolvere le molteplici criticità normative e amministrative dovute alla complessa stratificazione delle leggi succedutesi nel tempo.

La ragione ultima però che impone la rivisitazione della materia è la necessità di porre in essere un atto doveroso di giustizia sociale per quanti hanno subito conseguenze drammatiche in nome e per il bene del nostro Paese, nonché un segnale concreto di vicinanza e sostegno a coloro che decidono di operare al fianco dello Stato nel contrasto dell'illegalità, nella tutela dei suoi cittadini e nell'assicurare la sicurezza della Nazione: dobbiamo garantire a questi eroi moderni che, in caso di sacrificio, loro e le loro famiglie non saranno dimenticate.

La proposta di legge è suddivisa in cinque articoli.

L'articolo 1 estende espressamente alle vittime del dovere le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206.

L'articolo 2 prevede l'estensione del conferimento onorario e la conseguente consegna della medaglia d'oro prevista per le vittime del terrorismo alla categoria delle vittime del dovere.

Gli articoli 3 e 4 recano disposizioni, rispettivamente, in materia di copertura finanziaria e di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito »;

b) il titolo è sostituito dal seguente: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 2.

(Onorificenza di vittima del dovere)

1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di « vittima del dovere » con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.

3. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di

decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza del richiedente o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

